



SENTENZA - 215/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere - relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 58959
del ruolo generale, promosso da:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Lombardia

- appellante -

contro

Prof. Enrico MINELLI, nato a Brescia il 24.4.1965 (C.F.
MNLRNC65D24B157P) rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo
Camadini del foro di Brescia
(pierpaolo.camadini@brescia.pecavvocati.it) e dall'Avv. Prof. Franco
Mastragostino del foro di Bologna
(francomastragostino@ordineavvocatibopec.it), ed elettivamente

	domiciliato presso lo Studio del primo a Brescia, in C.da Soncin Rotto	
	n. 6, giusta procura alle liti del 14 luglio 2021 in atti.	
	- appellato -	
	nonché	
	nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità,	
	anch'esso iscritto al n. 58959 del ruolo generale, proposto da:	
	Prof. Enrico MINELLI, nato a Brescia il 24.4.1965 (C.F.	
	MNLRNC65D24B157P) rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo	
	Camadini del foro di Brescia	
	(pierpaolo.camadini@brescia.pecavvocati.it) e dall'Avv. Prof. Franco	
	Mastragostino del foro di Bologna	
	(francomastragostino@ordineavvocatibopec.it), ed elettivamente	
	domiciliato presso lo Studio del primo a Brescia, in C. da Soncin Rotto	
	n. 6, giusta procura alle liti del 14 luglio 2021 in atti.	
	- appellante incidentale -	
	contro	
	Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la Lombardia;	
	Procura generale presso la Corte dei conti,	
	- appellati incidentali -	
	avverso	
	la sentenza n. 162/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la regione Lombardia, depositata il 13 maggio 2021,	
	non notificata.	
	Visti tutti gli atti e documenti di causa.	
	2	

	Uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 2024, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Alessia Spirito, il relatore,	
	Consigliere Antonio Palazzo, l'Avv. Pierpaolo Camadini per	
	l'appellato e appellante incidentale, il rappresentante della Procura	
	generale nella persona del Vice Procuratore generale Cons. Giulio	
	Stolfi.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la Procura	
	regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha	
	impugnato la sentenza n. 162/2021, depositata il 13 maggio 2021, con	
	la quale la predetta Sezione giurisdizionale, all'esito del giudizio di	
	responsabilità amministrativa n. 29476 instaurato dalla detta Procura	
	erariale, odierna appellante, contro il Prof. Enrico MINELLI, ha	
	rigettato integralmente la domanda (cumulativa) in esso formulata di	
	condanna del menzionato convenuto al pagamento, in favore	
	dell'Università degli Studi di Brescia, della complessiva somma di euro	
	220.318,23, maggiorata della rivalutazione monetaria, degli interessi	
	legali e delle spese di giudizio, corrispondente: per euro 188.639,89 agli	
	importi della retribuzione dal convenuto percepita dall'Ateneo	
	bresciano nel periodo 8 aprile 2008 - 28 aprile 2012, durante il quale, in	
	costanza di rapporto d'impiego con il citato Ateneo, egli era stato	
	consigliere di amministrazione di Banca di Vallecamonica S.p.A. e di	
	Centrobanca S.p.A., carica societaria ritenuta assolutamente	
	incompatibile con il suo <i>status</i> di professore universitario; per euro	
	3	

	21.014,40 all'ammontare dei compensi lordi liquidati in favore del	
	convenuto dalla Banca di Valle Camonica S.p.A. per la carica di	
	consigliere di amministrazione da questi ricoperta nel 2008, periodo	
	nel quale il regime di impegno del medesimo con l'Ateneo bresciano	
	era a tempo pieno, senza essere preventivamente autorizzato	
	dall'Amministrazione di appartenenza; per euro 10.663,94 alla	
	differenza tra il trattamento economico previsto per l'impegno a tempo	
	pieno e quello contemplato per l'impegno a tempo definito, percepito	
	dal convenuto nel periodo in cui rivestiva la carica di consigliere di	
	amministrazione in costanza di regime di impegno a tempo pieno	
	(aprile 2008 - ottobre 2008). Secondo la prospettazione della Procura	
	attrice, infatti, l'assunzione della carica di consigliere di	
	amministrazione in società aventi scopo di lucro, come lo sono le	
	summenzionate società bancarie, sarebbe assolutamente incompatibile	
	con lo <i>status</i> di dipendente pubblico ai sensi del comma 1 dell'articolo	
	53 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm., che rinvia a sua volta all'articolo 60	
	del d.P.R. n. 3/1957 e ss.mm., determinando, quale effetto diretto, "(...)	
	<i>lo sviamento delle energie lavorative verso altre strade con alterazione</i>	
	<i>dell'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, ha reso non utile la spesa</i>	
	<i>sostenuta in rapporto all'interesse pubblico da soddisfare, ed ha trasformato in</i>	
	<i>un costo, per il bilancio dell'Ente universitario, tutte le uscite di risorse per</i>	
	<i>tale causale ivi iscritte, altrimenti utilizzabili per finalità pubbliche"</i> (atto di	
	citazione, pag. 8). Inoltre, la Procura, nell'atto di citazione, ha sostenuto	
	che l'assunzione da parte del convenuto della carica di consigliere di	
	amministrazione in Banca di Valle Camonica S.p.A. in costanza di	

	regime di impegno a tempo pieno (aprile-ottobre 2008) senza avere	
	preventivamente chiesto e, quindi, ottenuto alcuna autorizzazione	
	dell'Ateneo bresciano, ha ingenerato a suo carico l'obbligo di riversare	
	nel bilancio dell'entrata del medesimo Ateneo l'ammontare dei	
	compensi liquidati in suo favore dalla società bancaria in questione nel	
	corrispondente periodo, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7	
	dell'articolo 53 dianzi citato.	
	2. L'appello è affidato a un articolato motivo di gravame, con il quale	
	la Procura regionale appellante lamenta gli <i>errores in iudicando</i> in cui	
	sarebbe incorso il Giudice di prime cure là dove ha ritenuto che	
	l'assunzione da parte del Prof. MINELLI della carica di consigliere di	
	amministrazione come amministratore indipendente all'interno delle	
	menzionate società bancarie non è incompatibile con lo <i>status</i> di	
	dipendente pubblico - e, dunque, non trova applicazione nel caso di	
	specie l'articolo 60 del d.P.R. n. 3/57 - in quanto l'amministratore	
	indipendente svolgerebbe " <i>un'attività di controllo sull'operato degli</i>	
	<i>organi esecutivi</i> " e, pertanto, non avrebbe responsabilità gestionali. A	
	sostegno della propria censura la Procura appellante offre una	
	articolata esegesi della normativa generale e speciale che	
	disciplinerebbe la figura dell'amministratore indipendente, con diversi	
	richiami alla giurisprudenza, in particolare, di legittimità (sono citate,	
	in proposito, Cass. civ., II sez., sent. 26 febbraio 2019, n. 5606; <i>Id.</i> , sent.	
	5 febbraio 2013, n. 2737), da cui risulterebbe, al contrario, che	
	l'amministratore indipendente, quand'anche non investito di	
	specifiche deleghe gestionali, al pari degli amministratori non	
	5	

	esecutivi, compartecipa alle decisioni gestionali dell'organo	
	amministrativo e, dunque, è equiparabile, a ogni effetto, agli altri	
	componenti del Consiglio di amministrazione. Non incrinerebbe	
	questa conclusione, sostiene la Procura appellante, la circostanza che	
	l'appellato fosse anche componente dell'organo di controllo <i>ex d.lgs.</i>	
	231/01, né che il regolamento dell'Università degli Studi di Brescia del	
	2014 prevedesse la possibilità per i docenti di rivestire la carica di	
	amministratore indipendente, anche in considerazione che	
	quest'ultima previsione, non solo è stata introdotta successivamente ai	
	fatti per cui è giudizio (è stata introdotta con decreto rettorale n. 151	
	del 5 aprile 2017) ma sarebbe anche nulla in quanto in contrasto con il	
	comma 6 dell'articolo 53 del citato d.lgs. n. 165/2001 (è menzionato,	
	come precedente in proposito, Corte dei conti, Seconda sezione	
	giurisdizionale centrale d'appello, sent. 28 maggio 2019, n. 175).	
	2.2. Peraltro, ad avviso della Procura appellante, il Giudice di prime	
	cure avrebbe altresì errato nel rigettare anche il capo di domanda con	
	la quale era chiesta la condanna del Prof. MINELLI al pagamento di	
	euro 21.014,40, costituenti l'ammontare del compenso liquidato in suo	
	favore dalla Banca di Valle Camonica S.p.A. per la carica di	
	componente del Consiglio di amministrazione per il 2008, per avere	
	egli ricoperto tale carica nonostante non fosse stato preventivamente	
	autorizzato dall'Università degli Studi di Brescia con la quale	
	intratteneva, all'epoca, un regime di impegno a tempo pieno. Il Giudice	
	territoriale avrebbe, infatti, escluso la rimproverabilità della condotta	
	tenuta dal Prof. MINELLI valorizzando del tutto inopinatamente la	
	6	

circostanza che poco tempo dopo l'assunzione della carica societaria di cui si tratta, egli avrebbe esercitato l'opzione per il passaggio al regime di impegno a tempo definito, accordatagli dall'Università di appartenenza con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in cui è l'opzione è stata esercitata, come per legge (dunque dal 1° novembre 2008), e avrebbe obliterato il fatto che, come da giurisprudenza civile e amministrativa pacifica, nell'ambito del pubblico impiego e, in special modo in materia di incarichi extraistituzionali, non sono ammissibili autorizzazioni tacite, retroattive o "ora per allora" (si citano in proposito Cass civ., sez. II, sent. 2 settembre 2020 n. 18206; T.a.r. Campania, sede Napoli, sent. 12 giugno 2015, n. 3191; T.a.r. Lombardia, sede Milano, sent. 7 marzo 2013, n. 614).

2.3. Pertanto, la Procura appellante chiede a questo Giudice, in accoglimento del gravame proposto, di riformare la sentenza appellata n. 162/2021 per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare il Prof. MINELLI al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Brescia, della complessiva somma di euro 220.318,23, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del doppio grado di giudizio.

3. A sua volta, con atto di appello incidentale depositato il 30 agosto 2021 il Prof. MINELLI, per il tramite dei suoi legali di fiducia, Avv. Camadini del foro di Brescia e Avv. Prof. Mastragostino del foro di Bologna, ha impugnato la medesima sentenza lombarda *"limitatamente al punto 1 della decisione (pag. 12 e 13)"*, là dove, cioè, il Giudice di prime

cure ha respinto l'eccezione da egli sollevata in primo grado di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa esercitata nei suoi confronti dalla locale Procura regionale.

3.1. Secondo l'appellante incidentale, la sentenza impugnata sarebbe errata *in parte qua* in quanto il Giudice di prime cure, violando o facendo falsa applicazione dell'articolo 1, comma 2, della l. n. 20/1994 e ss.mm. in riferimento all'articolo 2935 c.c., ha erroneamente individuato il *dies a quo* della decorrenza della prescrizione dell'azione erariale nel momento in cui l'Amministrazione presunta danneggiata ha avuto conoscenza formale della sua condotta asseritamente illecita; conoscenza che viene fatta coincidere con la data in cui sono "*state definite le attività ispettive e investigative*" svolte dalla Guardia di Finanza.

3.1.1. Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, precisa l'appellante incidentale, nella vicenda in esame l'esordio della decorrenza della prescrizione non può che farsi risalire al momento in cui il presunto fatto dannoso si sarebbe verificato, quindi tra il 2008 e il 2012. Inoltre, poiché non è dato riscontrare nella specie alcuna sua condotta tendente a occultare dolosamente il presunto danno erariale cagionato, in ogni caso l'obiettiva conoscibilità dello svolgimento da parte sua di attività extraistituzionale asseritamente incompatibile in maniera assoluta con il proprio *status* di dipendente pubblico si è avuta quando la sua elezione alla carica di consigliere di amministrazione delle società bancarie più volte menzionate ha ricevuto rilievo mediatico - è di ciò si sarebbe avveduto anche lo stesso Giudice di

	prime cure - e non quando sono state “definite” le attività ispettive e	
	investigative svolte dalla succitata Forza di Polizia e i relativi esiti	
	partecipati all’Ateneo bresciano e alla Procura regionale lombarda.	
	3.1.2. Pertanto, l’appellante incidentale chiede a questo Giudice, in	
	accoglimento del proprio appello, di riformare la sentenza gravata n.	
	162/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la	
	Lombardia <i>“limitatamente al punto 1 della motivazione della decisione</i>	
	<i>(pagg. 12 e 13), e, conseguentemente, accertare e dichiarare la prescrizione</i>	
	<i>dell’azione risarcitoria ex adverso proposta”</i> .	
	4. Con atto depositato il 22 febbraio 2024, la Procura generale ha	
	rassegnato le proprie conclusioni in ordine tanto all’appello principale	
	quanto all’appello incidentale, chiedendo rispettivamente	
	l’accoglimento del primo, in quanto vi sarebbe stata da parte del	
	Giudice territoriale un’errata interpretazione delle norme che,	
	direttamente o indirettamente, si occupano della figura	
	dell’amministratore indipendente, con conseguente errata	
	applicazione, nel caso di specie, delle disposizioni in materia di	
	incompatibilità con lo <i>status</i> di dipendente pubblico contenute nella	
	richiamata normativa, nonché un’errata valutazione dei fatti posti a	
	fondamento della ritenuta non rimproverabilità della condotta tenuta	
	dal Prof. MINELLI nella vicenda per cui è giudizio, e il rigetto del	
	secondo, giacché nel caso di specie e in disparte il profilo inerente alla	
	sussistenza o meno dell’occultamento doloso del danno, la conoscenza	
	obiettiva del fatto dannoso si è avuta solo all’esito delle attività	
	ispettive e investigative svolte dal Ministero vigilante e dalla Forza di	
	9	

	polizia delegata alle indagini.	
	5. Infine, con memoria difensiva del 27 febbraio 2024, preceduta dal	
	deposito in data 12 febbraio 2024 di apposita memoria di costituzione,	
	il Prof. MINELLI, per il tramite dei suoi legali di fiducia diano	
	menzionati, ha puntualmente controdedotto su ciascuno degli	
	argomenti impiegati dalla Procura regionale appellante a sostegno del	
	proprio gravame e ha così concluso:	
	<i>“Voglia l'Ecc.ma Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale d'appello,</i>	
	<i>contrariis reiectis, così giudicare:</i>	
	<i>– In via principale e nel merito: respingere i motivi di gravame proposti</i>	
	<i>dalla Procura poiché inammissibili, infondati ovvero con ogni miglior</i>	
	<i>differente formula e, per l'effetto,</i>	
	<i>confermare la Sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per</i>	
	<i>la Lombardia</i>	
	<i>n. 162/2021 di assoluzione del Prof. Enrico Minelli;</i>	
	<i>– In via incidentale: dichiarare, per i motivi esposti nell'Atto di appello</i>	
	<i>incidentale ex art.</i>	
	<i>184 del D. Lgs. n. 174/2016 proposto da questa Difesa, la prescrizione</i>	
	<i>dell'azione avversaria e di tutte le pretese avanzate dalla Procura;</i>	
	<i>– In via gradata: accogliere le ulteriori argomentazioni difensive di cui al</i>	
	<i>punto 4 della presente memoria;</i>	
	<i>– In via estremamente gradata: nell'esercizio del potere riduttivo nella sua</i>	
	<i>massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico del Prof. Enrico Minelli</i>	
	<i>(...).” (enfasi nell'originale).</i>	
	6. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2024, al termine della	
	10	

	discussione, udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, il	
	giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente è disposta, ai sensi dell’art. 184, co.1, c.g.c. la	
	riunione degli appelli promossi rispettivamente dalla Procura	
	regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e dal	
	Prof. MINELLI in quanto si tratta di impugnazioni proposte	
	separatamente nei confronti della medesima sentenza.	
	2. Passando alla trattazione degli appelli, per priorità logica va	
	anzitutto scrutinato l’appello incidentale promosso dal Prof. MINELLI,	
	giacché il suo eventuale accoglimento comporterebbe, avuto riguardo	
	al motivo di appello formulato e al capo di sentenza impugnato,	
	l’improcedibilità dell’appello principale. Difatti, avendo l’appellante	
	incidentale impugnato il capo della sentenza con il quale il Giudice di	
	prime cure ha respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione di	
	responsabilità amministrativo-erariale da egli formulata nel giudizio	
	di primo grado in riferimento a entrambe le domande ivi	
	cumulativamente proposte dalla Procura regionale, l’eventuale	
	accoglimento del relativo motivo di impugnazione implicherebbe	
	l’accertamento positivo di un fatto giuridico, quale è il decorso del	
	tempo necessario alla maturazione della prescrizione, impeditivo della	
	possibilità che possa essere giudizialmente accertato il fondamento nel	
	merito della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti dalla citata	
	Procura per la Lombardia. Pertanto, la dichiarazione di prescrizione	
	11	

dell'azione di responsabilità amministrativa per il danno erariale per cui è giudizio che ne conseguirebbe farebbe cessare l'interesse a una pronuncia sull'appello principale della Procura lombarda, i cui motivi di impugnazione, attinenti al merito della pretesa ritenuta infondata dal Giudice di prime cure, presuppongono sul piano logico, prima ancora che giuridico, che l'azione attraverso cui la propria pretesa è stata fatta valere non sia inesorabilmente prescritta.

2.1. Ciò posto, come anticipato nel punto che precede, con un unico motivo di appello, rubricato “ *Violazione e/o falsa applicazione di legge con particolare riferimento all’art. 2935 c.c. e all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. Error in iudicando. Difetto di motivazione per illogicità e perplessità. Travisamento dei fatti*”, il Prof. MINELLI censura il capo della sentenza impugnata in cui il Giudice di prime cure, esaminata l’eccezione da egli sollevata di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa erariale promossa nei suoi confronti, l’ha ritenuta infondata in quanto “ *In applicazione dei principi generali e, in particolare, dell’art. 2935 c.c. (...), la verifica del fatto dannoso ex art. 1, comma 2, Legge n. 20/1994 deve essere ragionevolmente ancorata alla data in cui sono state definite le predette attività ispettive e investigative*” (pag. 12 della sentenza appellata).

2.1.1. Ad avviso dell’appellante incidentale, siffatta statuizione è errata poiché non terrebbe in alcuna considerazione la circostanza che la norma speciale attuativa dei principi generali fissati dall’art. 2935 c.c. con specifico riferimento alla fattispecie dell’azione di responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei conti, quale è l’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, dispone espressamente che il diritto al risarcimento

	del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data	
	in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero dalla data della sua	
	scoperta in caso di occultamento doloso del danno. Pertanto, prosegue	
	l'appellante incidentale, a fronte di un sì chiaro tenore letterale della	
	norma in questione, all'interprete non residuerebbe alcun margine di	
	discrezionalità nell'individuare l'esordio della prescrizione in una data	
	diversa da quella in cui si è verificato il presunto fatto dannoso, salvo	
	ovviamente il caso dell'occultamento doloso del danno che, tuttavia,	
	non ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che <i>"(...) non risultano poste</i>	
	<i>in essere dal Prof. Minelli attività, né commissive né omissive, finalizzate al</i>	
	<i>doloso occultamento del danno, ossia fatti dolosi volti a sottrarre</i>	
	<i>all'Amministrazione dalla consapevolezza e conoscenza del reale stato delle</i>	
	<i>cose (...)",</i> anche in considerazione del fatto che <i>"(...) al di là della</i>	
	<i>ritenuta piena compatibilità degli incarichi nella fattispecie conferiti al Prof.</i>	
	<i>Minelli con lo status di professore universitario – nei confronti dei docenti</i>	
	<i>universitari in regime di impegno a tempo definito, non trovano applicazione</i>	
	<i>gli obblighi di autorizzazione e comunicazione per lo svolgimento di incarichi</i>	
	<i>retribuiti (...). Sicché, non è dato ascrivere alcuna condotta omissiva al Prof.</i>	
	<i>Minelli, in quanto lo stesso, avendo tempestivamente optato per il regime a</i>	
	<i>tempo definito, era esonerato da qualsivoglia obbligo informativo nei confronti</i>	
	<i>dell'Ateneo di appartenenza."</i> (pag. 6 dell'atto di appello incidentale).	
	Peraltro, soggiunge infine l'appellante incidentale, poiché il suo	
	incarico extraistituzionale di amministratore indipendente nel	
	Consiglio di amministrazione di Banca di Vallecamonica S.p.A. e di	
	Centrobanca S.p.A. aveva ricevuto una rilevanza mediatica,	

	riconosciuta dallo stesso Giudice di prime cure, tale circostanza	
	costituiva una “conoscibilità obiettiva” dei relativi fatti da parte	
	dell’Amministrazione universitaria interessata, con ogni conseguenza	
	che ciò determina sul piano dell’individuazione dell’ <i>exordium</i>	
	<i>praescriptionis</i> .	
	2.1.2 Posto, dunque, che nel caso di specie gli incarichi	
	extraistituzionali asseritamente preclusi in via assoluta gli sarebbero	
	stati conferiti e sarebbero stati svolti tra il 2008 e il 2012, mentre l’invito	
	a dedurre, “(...) al quale solo deve essere riconosciuta l’attitudine alla	
	costituzione in mora del presunto responsabile, con il connesso effetto	
	interruttivo del termine di prescrizione (...)” (pag. 7 dell’atto di appello	
	incidentale), gli è stato notificato il 25 febbraio 2019, ne deriva che	
	l’azione di responsabilità amministrativa è stata esercitata dalla	
	Procura erariale lombarda a prescrizione già maturata e, dunque,	
	intempestivamente. Pertanto “(...) risulta evidente l’error in iudicando in	
	cui è incorso il Giudice di prime cure laddove, prescindendo dal necessario	
	presupposto dell’accertamento dell’occultamento doloso del danno, ha ritenuto	
	di ancorare la verifica del fatto dannoso “alla data in cui sono state	
	definite le predette attività ispettive ed investigative”, in violazione del	
	disposto del cit. art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994.” (pag. 5 dell’atto di	
	appello incidentale).	
	3. Il motivo di appello esaminato è infondato.	
	3.1. Mette conto anzitutto rilevare in premessa che, diversamente da	
	quanto sostenuto dall’appellante incidentale, la disposizione di cui	
	all’articolo 1, comma 2, della l. n. 20/1994 e ss.mm., nella parte in cui	
	14	

stabilisce che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (...)”*, non si pone in termini di “specialità” rispetto all’art. 2935 c.c., ma piuttosto costituisce norma che riproduce, nello specifico ambito della responsabilità amministrativo-contabile (che al di là della peculiarità del regime disciplinare che la connota e della “funzione giuridica” e dell’ “efficacia sociale” che la caratterizza non si discosta, sul piano strutturale, dall’archetipo della responsabilità civile c.d. aquiliana delineato nell’art. 2043 dell’attuale codice civile) la regola generale, contenuta nell’articolo 2947, comma 1, c.c., secondo cui *“il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato”*.

3.1.1. Posto quanto sopra, dunque, gioverà ricordare in proposito che le Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione hanno, con dovizia di argomenti, precisato che *“in base all'art. 2935 c.c., norma assolutamente aperta a molteplici e contrapposte interpretazioni, la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 2947 c.c., comma 1, aggiunge che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il "fatto si è verificato". Quest'ultima norma, pur riferendosi al solo campo della responsabilità aquiliana, ha finito per costituire il terreno elettivo dell'indagine e dell'elaborazione giurisprudenziale sul dies a quo in tutte le azioni risarcitorie: a ben vedere, l'individuazione del momento iniziale della prescrizione è infatti sempre stata affrontata partendo dalla specificazione contenuta all'art. 2947 c.c., e dunque con riferimento al fatto originatore del*

danno, con un ruolo piuttosto defilato da quanto riportato nella prima norma menzionata. Il codice del 1942 optò per una netta cesura con la tradizione francese e l'impostazione del codice civile del 1865, in cui le azioni risarcitorie, sia contrattuali che extracontrattuali, erano sottoposte ad un unico termine prescrizionale, individuato, sul modello francese, in trenta anni. Nel nuovo codice civile il sistema della prescrizione si poneva dunque nettamente sbilanciato a favore dei convenuti, con ovvie ricadute negative per gli attori, soprattutto nei casi aventi per oggetto la violazione di un bene tanto importante quanto quello costituito dalla salute: nel segno della certezza dei rapporti giuridici, si prescindeva infatti da qualsiasi considerazione che riguardasse le ragioni oggettive e soggettive del ritardo della vittima nell'instaurazione della sua pretesa risarcitoria; risultava inoltre esclusa qualsiasi operazione di bilanciamento tra gli interessi della vittima e quelli facenti capo al soggetto evocato in giudizio, la quale operazione permettesse di verificare in concreto la sussistenza in capo al responsabile di un effettivo pregiudizio sul piano della disponibilità della prova in conseguenza del decorso del tempo. Peraltro, il dies a quo fu inizialmente concepito come coincidente con il momento della verifica dell'evento dannoso. Il quadro codicistico della prescrizione fu così successivamente avversato dagli interpreti sin dagli anni sessanta proprio per la sua rigidità e sostanziale indifferenza alla posizione degli attori. Ciò ebbe a verificarsi soprattutto nel campo del danno alla persona e non fu certo un caso che tale processo di revisione delle norme del codice andò incontro ad una vera e propria svolta negli anni settanta in concomitanza con l'ingresso dirompente del danno biologico nella giurisprudenza italiana: il nuovo modo di concepire la tutela risarcitoria della

salute finì per riflettersi non solo sul versante dei danni risarcibili con lo sgretolamento progressivo del 2059 c.c., ma anche sul piano delle regole relative all'an debeatur e della prescrizione. Negli ultimi tre decenni si è quindi assistito al sostanziale ribaltamento degli schemi introdotti dal legislatore del '42: ciò a tal punto che oggi l'istituto della prescrizione presenta ormai una vistosa differenza tra le regole operazionali ed il formante legislativo (principalmente, l'art. 2947 c.c., comma 1), rimasto invariato nella forma. In particolare, a partire dagli anni settanta, la dottrina e le corti, in primis la Cassazione (24.3.1979, n. 1716), vennero a spostare il dies a quo dal verificarsi del fatto all'esteriorizzazione del danno, finendo così per soppiantare in larga misura lo schema codicistico o, perlomeno, l'interpretazione tradizionale di detto schema: se infatti, in virtù della regola della decorrenza dal momento della "manifestazione del danno", l'orizzonte della prescrizione può dilatarsi, è di tutta evidenza come lo schema delineato dal legislatore venga di fatto rovesciato, poiché il limite diventa "mobile". Il principio della conoscibilità del danno venne infatti ampiamente ripreso, sviluppato ed affinato dalla giurisprudenza successiva proprio all'insegna di una rilettura dell'art. 2947 c.c. alla luce del principio generale sul dies a quo (Cass. n. 8845/1995; 5913/2000). Nell'evoluzione giurisprudenziale questa Corte (Cass. 10.6.1999, n. 5701; Cass. n. 12666 del 2003; Cass. n. 9927 del 2000) ha nuovamente affrontato il significato da attribuirsi all'espressione "verificarsi del danno", specificando che il danno si manifesta all'esterno quando diviene "oggettivamente percepibile e riconoscibile" anche in relazione alla sua rilevanza giuridica (...)” (capi 10.1 e 10.2. di Cass. SS.UU. civ., sent. 11 gennaio 2008, n. 576).

3.1.1.1. Nel solco così tracciato si è collocata poi la giurisprudenza di legittimità successiva, la quale, nella eterogeneità dei casi nei quali è stata chiamata a pronunciarsi, ha ripetutamente affermato che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza da egli in concreto esigibile, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno e dell'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (*ex multis*: Cass. civ., sez. III, sent. 21 febbraio 2020, n. 4683; *Id.*, sent. 22 settembre 2017, n. 22059; *Id.*, sent. 14 marzo 2016, n. 4899), di tal che il termine in questione inizia a decorrere “(...) dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.” (così Cass. civ, sez. III, sent. 10 maggio 2013, n. 11119), o, sotto altra angolazione, “(...) non già dalla “data del fatto”, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.” (così, Cass. civ., sez. III, sent. 17 settembre 2013, n. 21255). Anche più di recente, sempre sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite civili dianzi riportati, è stato ribadito che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento della verifica materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica; un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia “oggettivamente percepibile” all'esterno

	<i>(elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri</i>	
	<i>oggettivi quali la diligenza esigibile all’uomo medio e il livello di conoscenze</i>	
	<i>scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere</i>	
	<i>astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo (requisito</i>	
	<i>della rapportabilità causale). Il principio così delineato (ossia, della</i>	
	<i>conoscibilità del danno nella sua dimensione giuridica) trova applicazione, ai</i>	
	<i>fini dell’individuazione dell’exordium praescriptionis, in tutti i casi di</i>	
	<i>esercizio del diritto al risarcimento del danno, con la precisazione, tuttavia,</i>	
	<i>che il carattere mobile dell’iniziale dies a quo e il suo “spostamento in avanti”</i>	
	<i>si giustificherà nelle ipotesi in cui sia dato scindere, sotto il profilo temporale,</i>	
	<i>il momento dell’accadimento materiale dell’evento di danno e il diverso</i>	
	<i>momento della “esteriorizzazione del danno” nei termini sopra precisati.</i>	
	<i>Infatti, è solo in questi casi - a differenza di quelli in cui si possa apprezzare la</i>	
	<i>coincidenza tra la verifica dell’evento di danno e la conoscibilità del</i>	
	<i>danno ingiusto patito -, che l’individuazione di un “dies a quo mobile” è</i>	
	<i>sorretto dalla ratio di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere in</i>	
	<i>assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto (...). (Cass. civ.,</i>	
	<i>sez. III, sent. 27 ottobre 2023, n. 29859).</i>	
	3.1.2. L’orientamento giurisprudenziale dianzi descritto trova	
	conferma anche nella giurisprudenza contabile maggioritaria, cui	
	questo Collegio aderisce, per la quale il termine di prescrizione	
	dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile non decorre dal	
	compimento della condotta causativa del danno, bensì dal	
	“manifestarsi” del danno, vale a dire dal momento in cui lo stesso	
	diventa obiettivamente conoscibile in tutte le sue componenti tale da	

	consentire al danneggiato l'azionabilità del relativo diritto risarcitorio.	
	In questa prospettiva, assume dunque carattere dirimente allo scopo	
	l'individuazione del momento in cui il danno ingiusto si esteriorizza	
	obiettivamente, poiché è in tale momento che la conoscenza o la	
	conoscibilità "obiettiva" del danno stesso può dirsi realizzata e,	
	correlativamente, è solo da questo momento - e salvo impedimenti	
	legali o impedimenti fattuali per i quali assume rilevanza la	
	"conoscenza effettiva" del danno - che la pretesa del danneggiato,	
	concretizzandosi nella possibilità di "fare valere" il proprio diritto a	
	essere risarcito dall'autore dell'illecito del danno subito mediante la	
	formulazione di una domanda giudiziale completa in tutte le sue	
	determinazioni oggettive, può dirsi attuale (tra le tante, Corte dei conti,	
	Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, sent. 30 gennaio 2020,	
	n. 20, che ha precipuamente affermato che <i>"In generale, le regole che</i>	
	<i>attengono alla corretta individuazione del termine d'esordio della prescrizione</i>	
	<i>rinvengono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935</i>	
	<i>e 2947 del c.c e nell'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994 e</i>	
	<i>dall'interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la</i>	
	<i>giurisprudenza. Può rilevarsi così che, anche sulla scorta degli approdi</i>	
	<i>interpretativi della giurisprudenza civile (Cass. n. 1442 del 1983; n. 3444 del</i>	
	<i>1989, n. 5701 del 1999 n. 21495 del 2005), partendo dalla considerazione che</i>	
	<i>"il danno non è una mera lesione di un diritto, ma lesione di un diritto dalla</i>	
	<i>quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente</i>	
	<i>apprezzabili" (così, a partire da SSUU sentt. nn. 26972 - 26975 del 2008), la</i>	
	<i>giurisprudenza contabile concorda oggi nell'affermare che l'exordium</i>	

praescriptionis nel caso di danno all'erario va individuato nel momento in cui il danno si 'esteriorizza', ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto (spesa non dovuta o valore perduto: v., ex plurimis, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019 ;Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III n. 303 del 2017 e 170 del 2019), completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario. Al riguardo è stato ulteriormente precisato che tale percepibilità e riconoscibilità vanno riscontrati alla stregua di parametri oggettivi che impongono, ai fini del giudizio di 'conoscibilità obiettiva del danno' l'accertamento dell'osservanza di canoni di ordinaria diligenza da parte del danneggiato (Cass. 5913 del 2000); ciò al fine di escludere il rilievo di incuria, disattenzioni o negligenze dello stesso e, più in generale, il rilievo di atteggiamenti soggettivi del danneggiato incidenti sulla conoscibilità oggettiva del danno (Cass. 2645 del 2003). L'individuazione del termine d'esordio della prescrizione dell'azione di danno erariale risente, inoltre, come detto, del modello procedimentale che conforma l'azione amministrativa nell'ambito della quale si realizza il danno. Così, la giurisprudenza ha individuato criteri oggettivi, di natura presuntiva fondati essenzialmente su quello dell'id quod plerumque accidit, in base ai quali stabilire i termini di esordio della prescrizione propri delle varie forme di manifestazione della responsabilità amministrativa. (...)." (in senso conforme, Corte dei conti, Terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, sent. 28 ottobre 2019, n. 203; Id., sent. 21 novembre 2022, n. 353; Id., sent. 25 gennaio 2023, n. 268; Id., sent. 7 febbraio 2024, n. 144).

3.2. Ciò posto, ad avviso di questo Collegio nella vicenda per cui è

	giudizio il Giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi	
	sopra descritti, posto che non è revocabile in dubbio che nel caso di	
	specie l’obiettivo conoscibilità del danno, nell’accezione e nei termini	
	sopra ampiamente descritti, si è avuta per l’Ateneo bresciano, titolare	
	della situazione giuridica sostanziale lesa, solo in data 4 dicembre 2018	
	(prot. n. 152292), allorquando ha ricevuto la nota dell’Ispettorato della	
	Funzione Pubblica con cui le erano segnalati gli incarichi	
	extraistituzionali svolti dal Prof. MINELLI ritenuti incompatibili.	
	3.2.1. Per le ragioni anzidette risulta, altresì, evidente l’inidoneità della	
	asserita rilevanza mediatica che ebbe la nomina del Prof. MINELLI a	
	consigliere di amministrazione delle società bancarie prima citate a	
	realizzare, come pretenderebbe invece l’appellante incidentale, <i>“la</i>	
	<i>conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica”</i> (Cass. civ. n.	
	29859/2023 cit.). D’altronde, non è dato comprendere come tale	
	presunta rilevanza mediatica del fatto in questione potesse giungere	
	all’attenzione degli organi di governo l’Ateneo bresciano e potesse	
	determinare financo gli effetti voluti dall’appellante incidentale,	
	trattandosi all’evidenza di trafiletti apparsi su giornali locali o su	
	testate specialistiche, come IlSole24Ore o Milano-Finanza, nelle pagine	
	dedicate a materie e/o settori del tutto estranei a quelli di interesse	
	culturale e specifico delle Università e dove il nominativo	
	dell’appellante incidentale compare per giunta senza menzione della	
	qualifica posseduta di professore universitario.	
	4. Il rigetto dell’appello incidentale comporta, dunque, l’esame	
	dell’appello principale promosso dalla Procura regionale presso la	
	22	

	Corte dei conti per la Lombardia.	
	4.1. Come esposto in fatto, con un unico articolato motivo d'appello,	
	rubricato <i>“violazione/falsa applicazione norme giuridiche. Motivazione</i>	
	<i>erronea/contraddittoria”</i> , la Procura erariale lombarda ha censurato più	
	capi dell'impugnata sentenza argomentando, da un lato, che	
	l'interpretazione che il Giudice di prime cure offre della figura	
	dell'amministratore indipendente in società bancarie e le correlate	
	conseguenze, in punto di compatibilità con lo <i>status</i> di dipendente	
	pubblico, che ne fa discendere siano errate, perché contrastanti con	
	varie disposizioni normative all'uopo citate; dall'altro, che pur	
	ammettendo, in ipotesi, che la carica di amministratore indipendente	
	in una società bancaria fosse astrattamente compatibile con lo <i>status</i> di	
	dipendente pubblico, l'assunzione del relativo incarico da parte del	
	Prof. MINELLI poteva ritenersi legittima e lecita solo con riferimento	
	alle cariche assunte nel periodo successivo al 30 ottobre 2008 (vale a	
	dire dal 1° novembre 2008, giorno di decorrenza del regime di impegno	
	a tempo definito per il quale egli aveva esercitato l'opzione con la	
	comunicazione del giugno 2008 (prot. n. 11607 del 12 giugno 2008),	
	mentre per gli incarichi svolti anteriormente a tale periodo egli	
	necessitava della preventiva autorizzazione dell'Università degli Studi	
	di Brescia, da questa mai rilasciata perché dall'interessato mai chiesta.	
	4.2. Il motivo di appello in esame è parzialmente fondato nei termini	
	che seguono.	
	4.3. La disciplina delle incompatibilità per tutti i dipendenti pubblici,	
	contrattualizzati e non, compresi quelli per i quali vigeva in	
	23	

	precedenza una disciplina speciale, rinviene, come è noto, la propria	
	fonte nell'articolo 53, comma 1, rubricato per l'appunto	
	<i>"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"</i> , del d.lgs. n. 165/2001 e	
	ss.mm., il quale dispone che, fatte salve le deroghe previste per i	
	rapporti di lavori a tempo parziale, stabilite rispettivamente	
	dall'articolo 6, comma 2, del d.P.C.M. n. 117/1989 e dall'articolo 1,	
	commi 57 e seguenti, della l. n. 662/1996 e ss.mm., e per i casi di c.d.	
	mobilità tra pubblico e privato, di cui all'articolo 23 bis del medesimo	
	d.lgs. n. 165/2001, nonché fatte salve le disposizioni speciali in materia	
	di incompatibilità già vigenti per il personale docente, direttivo e	
	ispettivo della scuola, per il personale docente dei conservatori di	
	musica, per il personale degli enti lirici e del servizio sanitario	
	nazionale, <i>"Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle</i>	
	<i>incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato</i>	
	<i>con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (...)"</i> .	
	4.3.1. Per quanto qui interessa, l'articolo 60 del d.P.R. n. 3/1957 e	
	ss.mmm. stabilisce che <i>"L'impiegato non può esercitare il commercio,</i>	
	<i>l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di</i>	
	<i>privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si</i>	
	<i>tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e</i>	
	<i>sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente"</i> . Ulteriori	
	ipotesi di deroga al divieto di accettare cariche in società costituite a fini	
	di lucro si rinviene nell'articolo 62 del medesimo d.P.R., per il quale	
	<i>"Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del</i>	
	<i>Consiglio dei ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far</i>	

	<i>parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque</i>	
	<i>contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui</i>	
	<i>l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa".</i>	
	4.3.2. Secondo una classificazione di matrice giurisprudenziale, le	
	attività extraistituzionali che possono astrattamente riguardare il	
	dipendente pubblico possono distinguersi in “assolutamente	
	incompatibili”, “consentite” e “consentite previa autorizzazione” (in	
	tal senso, Cass. civ., sez. lav., sent. 1° dicembre 2020, n. 27420).	
	4.3.2.1. Il sopra riportato articolo 60 del citato d.P.R. disciplina, per	
	l'appunto, i casi di attività extraistituzionali assolutamente	
	incompatibili con lo <i>status</i> di dipendente pubblico. Come	
	ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella	
	contabile, la <i>ratio</i> sottesa a tale rigoroso divieto per il dipendente	
	pubblico di svolgere le attività ivi contemplate risiede nell'esigenza	
	<i>“(...) di garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto</i>	
	<i>di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale</i>	
	<i>nell'art. 98 Cost. con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici</i>	
	<i>impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il</i>	
	<i>principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che</i>	
	<i>svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle</i>	
	<i>Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare</i>	
	<i>dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020, n. 11949 del 2019, n.</i>	
	<i>3467 del 2019, n. 427 del 2019, n. 20880 del 2018, n. 28975 del 2017, n. 28797</i>	
	<i>del 2017, n. 8722 del 2017)” (così, testualmente, Cass. SS.UU. civ., sent.</i>	
	<i>11 novembre 2020, n. 25369).</i>	
	25	

	4.3.2.2. La latitudine dell'ambito oggettivo della norma in esame è stata	
	peraltro definita dalla medesima giurisprudenza nel senso che	
	nell'alveo delle attività extraistituzionali assolutamente incompatibili	
	con lo <i>status</i> di dipendente pubblico sono ricondotte " <i>tutte le attività che</i>	
	<i>presentino i caratteri della abitudine e professionalità idonee a disperdere</i>	
	<i>all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste</i>	
	<i>ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato</i>	
	<i>dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali</i>	
	<i>caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto" (Cass. civ., n.</i>	
	<i>27420/2020 cit.); il tutto con la precisazione che le incompatibilità in</i>	
	questione operano in maniera oggettiva e automatica, senza che	
	occorra una valutazione sulla intensità dell'impegno o sui riflessi	
	negativi riscontrabili sul rendimento nel servizio e sull'osservanza dei	
	doveri di ufficio (in termini, Cass. civ, sez. lav., sent. 19 gennaio 2006,	
	n. 967).	
	4.3.2.3. Con specifico riferimento al divieto di assunzione di cariche in	
	società aventi fine di lucro, è stato ritenuto che detto divieto è da	
	intendersi riferito alle cariche che comportano esercizio di poteri	
	gestionali, posto che ciò spiegherebbe il motivo per cui la legge	
	equipara, sul piano dei divieti, tale ipotesi a quelle di esercizio di	
	attività industriali e commerciali, anch'esse vietate.	
	4.3.3. Alle attività extraistituzionali sopra indicate per cui opera	
	l'incompatibilità assoluta di cui si è detto, seppur con le deroghe	
	contemplate nello stesso comma 1 dell'articolo 53, si contrappongono	
	poi, da un lato, quelle elencate dal comma 6, quarto periodo,	

dell'articolo 53, che il Legislatore qualifica, all'opposto, assolutamente compatibili con lo *status* di dipendente pubblico (conferendo peraltro al comma in questione il crisma della norma imperativa, tant'è che gli atti regolamentari o amministrativi adottati dalle amministrazioni pubbliche in contrasto con esso sono affetti da nullità); dall'altro, tutte le restanti attività extraistituzionali, non riconducibili cioè né alle ipotesi di cui al comma 1, né alle ipotesi di cui al comma 6, quarto periodo, che il Legislatore qualifica, invece, come "relativamente" incompatibili con lo *status* di dipendente pubblico, poiché rimette all'apprezzamento di ciascuna amministrazione pubblica la valutazione, in concreto e di volta in volta, seppur condotta alla stregua di criteri e secondo modalità previamente stabiliti con propri atti normativi o amministrativi generali, della loro compatibilità con il predetto *status*, come risulta pianamente dal comma 7, primo periodo, dell'articolo 53, a mente del quale *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi."* Quanto all'ambito soggettivo di applicazione di tale ultima disposizione, esso è circoscritto, in base al menzionato comma 6, primo periodo, del più volte citato articolo 53, ai *"(...)* dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo

definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali”.

4.3.4. Per quanto riguarda il personale universitario docente e ricercatore, una disciplina specifica per questa categoria di personale è stata (re-)introdotta dalla l. n. 240/2010 e ss.mm., entrata in vigore il 29 gennaio 2011. L’articolo 6 della menzionata legge stabilisce, infatti, in termini generali, che *“La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari (...)”* e che *“L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.”* (comma 9); stabilisce, inoltre, per quanto qui rileva, che *“I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza”* (comma 10, primo periodo), mentre *“I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche*

	<i>continuative, purch� non determinino situazioni di conflitto di interesse</i>	
	<i>rispetto all'ateneo di appartenenza. (...)” (comma 12, primo periodo).</i>	
	Inoltre, a seguito della sua modifica disposta dall’articolo 9, comma 2	
	<i>bis</i> , del d.l. n. 44/2023, convertito con modificazioni in l. n. 74/2023,	
	l’articolo in esame prevede ora anche che <i>“I professori e i ricercatori a</i>	
	<i>tempo pieno possono altres� assumere, previa autorizzazione del rettore,</i>	
	<i>incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche</i>	
	<i>a scopo di lucro, purch� siano svolti in regime di indipendenza, non</i>	
	<i>comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino</i>	
	<i>situazioni di conflitto di interesse con l'universit� di appartenenza e</i>	
	<i>comunque non comportino detrimento per le attivit� didattiche, scientifiche e</i>	
	<i>gestionali loro affidate dall'universit� di appartenenza” (comma 10 bis).</i>	
	4.4. Sulla scorta del cos� ricostruito quadro normativo di riferimento,	
	va dunque esaminata la vicenda sottoposta al giudizio di questo	
	Collegio.	
	4.4.1. In primo luogo, va osservato che, in base agli atti, risulta	
	incontroverso che dal 1� novembre 2008 in poi il regime di impegno	
	del Prof. MINELLI con l’Universit� degli Studi di Brescia fosse a tempo	
	definito. Egli, pertanto, non necessitava di alcuna preventiva	
	autorizzazione dell’Ateneo di appartenenza per l’assunzione di cariche	
	in societ� aventi scopo di lucro, a meno che queste implicassero	
	l’esercizio di poteri gestionali, poich� in tal caso, come si � visto	
	suinnanzi, ci� sarebbe assolutamente incompatibile con il suo <i>status</i> di	
	dipendente pubblico.	
	4.4.2. Il Giudice di prime cure, dopo aver tratteggiato la figura	
	29	

	dell'amministratore indipendente, quale risulta dai dati normativi e	
	giurisprudenziali che a tale figura fanno riferimento, ed esaminati gli	
	atti con cui Banca di Valle Camonica S.p.A. e Centrobanca S.p.A. hanno	
	conferito al Prof. MINELLI rispettivamente la carica di consigliere di	
	amministrazione in qualità di amministratore indipendente non	
	esecutivo, incaricato dal Consiglio di amministrazione il mese	
	successivo alla sua nomina di presiedere l'organismo di controllo	
	interno ex dal d.lgs. n. 231/2001 della banca (agli atti del giudizio di	
	primo grado sub doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e	
	risposta), e di consigliere di amministrazione in qualità di	
	amministratore indipendente non esecutivo, successivamente	
	incaricato di presiedere il Consiglio di Sorveglianza della banca stessa,	
	ha escluso recisamente che la carica di amministratore indipendente	
	assunta dal Prof. MINELLI dapprima in Banca di Valle di Camonica	
	S.p.A. e dipoi in Centrobanca S.p.A. implicasse l'esercizio, da parte sua,	
	di poteri gestionali, di tal ch� alcuna incompatibilit� con il proprio	
	<i>status</i> di professore universitario potesse predicarsi nel caso di specie.	
	4.4.3. Per quanto qui interessa, va anzitutto osservato, su un piano	
	generale, che a prescindere dai diversi assetti di <i>governance</i> che una	
	societ� di capitali pu� assumere in concreto sulla base dei modelli	
	delineati dalla disciplina codicistica, gli amministratori indipendenti	
	(intendendosi per tali gli amministratori che, in ragione del possesso	
	di specifici e stringenti requisiti professionali e personali , tra cui quello	
	di essere " <i>liberi (...) da qualsivoglia conflitto di interessi rilevante</i> " (cos� 8�	
	Considerando della Raccomandazione della Commissione europea del	
	30	

15 febbraio 2005 “sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza”), garantiscono (agli *stakeholders* della società, e tra questi, in particolare, agli azionisti di minoranza e ai creditori sociali) “autonomia di giudizio”, cioè la capacità di esprimere valutazioni critiche, non condizionate da vincoli e legami, rispetto a chi esercita “effettivamente il comando” sulla società, vale a dire gli amministratori delegati o esecutivi), quantunque siano privi di compiti esecutivi, sono considerati amministratori a tutti gli effetti, giacché essi esprimono il loro voto in seno al Consiglio di amministrazione e, dunque, partecipano al processo di formazione della volontà dell’organo di cui fanno parte, si occupano delle materie non delegabili agli amministratori, possono concorrere nell’esercizio dei poteri spettanti al consiglio di impartire direttive vincolanti agli amministratori delegati o esecutivi, di avocare le operazioni rientranti nei poteri attribuiti a quest’ultimi, hanno ampi doveri di verifica e di sindacato, anche nel merito, sulle scelte degli amministratori delegati o esecutivi, sono tenuti a rispettare l’articolo 2381, commi 3, 4 e 6 c.c. e, dunque, interessarsi dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, elaborare i piani strategici industriali e finanziari della società; agire comunque informati e rispettare, in tutti i casi, principi di corretta amministrazione.

4.4.3.1. La peculiarità degli amministratori indipendenti è data, dunque, dal fatto di essere in possesso di specifici requisiti professionali e personali che ne assicurino per l’appunto, attraverso

l'autonomia di giudizio, da essi richiesta, l'indipendenza dagli interessi di cui possono essere portatori gli altri amministratori, in particolare quelli esecutivi, sovente espressione dei soci di maggioranza che li hanno eletti. Ecco, quindi, che la presenza all'interno degli organi amministrativi delle società di capitali di amministratori indipendenti è finalizzata a "neutralizzare" in certo qual modo i possibili condizionamenti sull'operato del consiglio che potrebbero derivare dagli amministratori esecutivi per la ragione anzidetta, e a impedire che i soggetti coinvolti dall'attività sociale possano "estrarre" dall'attività gestoria "benefici privati", diretti o indiretti, a scapito dell'interesse della società amministrata. Ciò spiega, peraltro, il motivo per cui la Suprema Corte di cassazione ha affermato, anche di recente, proprio con riferimento agli amministratori di società bancarie, che anche gli amministratori non esecutivi e quelli indipendenti sono compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio di amministrazione, hanno il dovere di agire informati ai sensi degli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. In particolare, per il Giudice della nomofilachia gli amministratori indipendenti, non

	essendo estranei alle dinamiche gestionali, sono dunque	
	amministratori “(...) dotati di tutte le prerogative e gravati dei doveri tipici	
	di questo ufficio, muniti di una competenza generale sul governo della società,	
	parimenti incaricati di funzioni di management, di direzione e anche di	
	controllo interno (...). Anzi, gli amministratori indipendenti cumulano le	
	tipiche attribuzioni gestorie stricto sensu alle precipue competenze di	
	monitoraggio dell’attività degli esecutivi, al punto che il loro ruolo attivo	
	essenziale attiene proprio alla verifica dell’operato degli altri amministratori e	
	dei manager, per evitare che vengano commessi abusi da parte di chi esercita	
	il potere all’interno della società ed assicurare che la medesima società	
	persegua nello svolgimento della propria attività i principi di trasparenza e	
	correttezza” (così, da ultimo, Cass. civ., sez. II, sent. 5 giugno 2024, n.	
	15685).	
	4.4.3.2. Da altra concorrente prospettiva, va evidenziato come la	
	riforma del diritto societario di inizio secolo ha comportato, tra le altre	
	cose, una ridefinizione delle funzioni dell’organo di amministrazione	
	delle società di capitali, che da “ <i>managing and advisory board</i> ” è andato	
	sempre di più connotandosi come “ <i>monitoring board</i> ” sull’operato degli	
	amministratori esecutivi. In base al modello delineato dalla nuova	
	disciplina civilistica in materia, quale si rinviene soprattutto dalle	
	previsioni di cui agli articoli 2380 <i>bis</i> , 2381 e 2403 c.c., la gestione	
	effettiva dell’impresa, con l’impiego delle risorse e le strutture di cui	
	dispone la società, è nella prassi affidata dal consiglio di	
	amministrazione a uno o più dei suoi componenti, ai quali sono	
	conferiti, con delega, attribuzioni proprie dell’organo, mentre ai	
	33	

	restanti amministratori, per l'appunto privi di deleghe o incarichi	
	esecutivi, anche in via di fatto, è affidato il compito di valutare	
	l'andamento della gestione e le operazioni di maggior rilievo, poste in	
	essere dagli amministratori che esercitano poteri gestori esecutivi, di	
	cui siano venuti a conoscenza o che siano state sottoposte alla loro	
	attenzione. La scelta legislativa, in altri termini, sembra aver delineato	
	un sistema incentrato sulla distinzione tra poteri gestori esecutivi,	
	affidati agli amministratori delegati o esecutivi affinché attuino	
	l'oggetto sociale, e poteri gestori organizzativi e di monitoraggio	
	sull'operato degli amministratori muniti di poteri gestori esecutivi,	
	affidati, seppur nell'ambito della collegialità dell'organo di	
	amministrazione, agli amministratori non esecutivi e a quelli	
	indipendenti.	
	4.4.3.3. Quanto sopra si rinviene in maniera particolarmente accentuata	
	nell'ambito delle società bancarie. Le <i>"Disposizioni di vigilanza in materia</i>	
	<i>di organizzazione e governo societario delle banche"</i> , adottate dalla Banca	
	d'Italia nel marzo 2008 (si tratta dell'atto prot. n. 264010 del 4 marzo	
	2008) in attuazione del decreto CICR del 5 agosto 2004, rubricato	
	<i>"Organizzazione e governo societario"</i> , nel disciplinare il ruolo e il	
	funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il	
	rapporto di questi con la struttura aziendale, hanno, tra le altre cose,	
	posto come principio generale <i>"di un sistema di governo societario</i>	
	<i>efficiente, basato sul principio del bilanciamento dei poteri"</i> , che là dove	
	siano incardinate nel medesimo organo le funzioni di "supervisione	
	strategica" e di "gestione" (che le <i>"Disposizioni di vigilanza"</i> menzionate	
	34	

	definiscono come le attività con le quali, rispettivamente, sono	
	determinati gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici e se ne	
	verifica la loro attuazione (“supervisione strategica”) e si realizzano	
	dette strategie attraverso l’operatività aziendale (“gestione”), occorre	
	che siano puntualmente distinti, tra i componenti dell’organo stesso, i	
	rispettivi ruoli (prf. 2.1, pag. 6, delle “Disposizioni di vigilanza”); con la	
	precisazione, esplicitata nei principi generali in materia di	
	composizione degli organi sociali, che all’interno dell’organo di	
	amministrazione sia necessariamente presente un numero adeguato di	
	componenti non esecutivi, <i>“che svolgano efficacemente la funzione di</i>	
	<i>contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca (...)</i>	
	<i>specie quando a un unico organo aziendale sia attribuito l’esercizio di più</i>	
	<i>funzioni (di supervisione strategia e di gestione)”</i> , e di componenti	
	indipendenti <i>“che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale,</i>	
	<i>contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell’interesse della società e in</i>	
	<i>modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.”</i> (prf. 3, pagg.	
	11-12, delle “Disposizioni di vigilanza”).	
	4.4.4. Ciò posto, ritiene il Collegio che le osservazioni sopra svolte in	
	ordine alla figura dell’amministratore indipendente non esecutivo	
	specie nell’ambito delle società bancarie dimostrino ampiamente la	
	correttezza della decisione del Giudice di prime cure di escludere che	
	l’assunzione da parte del Prof. MINELLI della carica di amministratore	
	indipendente non esecutivo nei consigli di amministrazione delle	
	società bancarie nominate in precedenza fosse assolutamente	
	incompatibile con lo <i>status</i> di professore universitario di ruolo	

		posseduto dal medesimo.	
	4.4.4.1.	Difatti, come tratteggiato in precedenza, la <i>ratio</i> delle incompatibilità assolute previste in materia di pubblico impiego dalla pertinente disciplina normativa è sostanzialmente quella di preservare le energie lavorative del dipendente e tutelare l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione pubblica che, per quanto riguarda l'esercizio del commercio e dell'industria, potrebbero essere pregiudicati <i>"dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto"</i> ; e ciò a prescindere che tali attività imprenditoriali siano esercitate in forma individuale o mediante moduli associativi (società di persone o di capitali) con finalità di lucro. Posto che, come già rilevato, l'incompatibilità assoluta rappresentata dall'assunzione di cariche in società aventi fine di lucro ha da intendersi riferita alle cariche che comportano esercizio diretto di poteri gestionali propri di chi esercita un'attività imprenditoriale (poiché solo così interpretando la norma di riferimento trova razionale giustificazione la scelta legislativa di porre sul medesimo piano (delle conseguenze giuridiche derivanti dalla loro inosservanza) il divieto di assumere cariche in società aventi scopo di lucro e il divieto di esercitare il commercio e l'industria, oltre che le libere professioni), ne consegue che l'assunzione da parte del Prof. MINELLI, nel periodo contestato dalla Procura regionale appellante, di cariche sociali non comportanti esercizio di poteri gestionali esecutivi, nei termini sopra visti, non integra alcuna delle ipotesi di incompatibilità assoluta con lo <i>status</i> di dipendente pubblico previste	
		36	

	dal più volte citato articolo 60 del d.P.R. n. 3/1957.	
	4.4.4.2. Nello specifico, dalla documentazione agli atti del giudizio di	
	primo grado emerge: per quanto riguarda l’assunzione della carica di	
	amministratore indipendente presso il Consiglio di amministrazione	
	della Banca di Valle Camonica S.p.A., che per il triennio 2008-2010 i	
	poteri gestori esecutivi della società bancaria in questione furono	
	esercitati da un comitato esecutivo all’uopo istituito, tra i cui	
	componenti non figurava il Prof. MINELLI, e che quest’ultimo fu	
	designato dal Consiglio di amministrazione, in quanto componente	
	indipendente non esecutivo, Presidente dell’organismo di controllo ex	
	articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001; per quanto riguarda l’assunzione della	
	carica di amministratore indipendente presso il Consiglio di	
	amministrazione di Centrobanca S.p.A. , che per il triennio 2011-2014 i	
	poteri gestori esecutivi della società bancaria in questione furono	
	esercitati da un Amministratore delegato all’uopo nominato e che nel	
	2012 il Prof. MINELLI fu nominato dall’Assemblea dei soci della banca	
	in questione componente del Consiglio di sorveglianza, oltre che	
	Referente <i>Audit</i> per conto di Centrobanca S.p.A. nell’ambito dei	
	rapporti di <i>Internal Audit</i> con la Capogruppo UBI S.p.A.	
	4.4.4.3. Ritiene, pertanto, il Collegio che la sentenza impugnata sia per	
	questa parte corretta e meriti, dunque, di essere confermata, con	
	conseguente rigetto dei motivi di appello formulati dalla Procura	
	regionale lombarda avverso i corrispondenti capi della sentenza <i>de qua</i> .	
	4.5. A diverse conclusioni questo Collegio giunge, invece, in merito al	
	capo di sentenza, anch’esso impugnato dalla Procura regionale	
	37	

lombarda (punto 4 dell'atto di citazione in appello, pagg. 12 e 13) nel quale il Giudice di prime cure, pur accertando che tra l'aprile e l'ottobre 2008 l'impegno del Prof. MINELLI con l'Università degli Studi di Brescia fosse a tempo pieno, e pertanto prima di assumere la carica di amministratore indipendente non esecutivo del Consiglio di amministrazione della Banca di Val Camonica S.p.A. egli avrebbe dovuto chiedere e ottenere la preventiva autorizzazione del citato Ateneo, ha ritenuto che la condotta del docente universitario in questione non fosse rimproverabile né a titolo di colpa grave, né a titolo di dolo, con conseguente rigetto anche della ulteriore domanda, formulata dalla Procura attrice nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di condanna del Prof. MINELLI al pagamento di euro 21.014,40, pari al compenso lordo liquidato in suo favore da Banca di Vallecamonica S.p.A. nel periodo considerato, in favore dell'Università degli Studi di Brescia, per essere incorso (anche) nella violazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001. Ad avviso del Giudice di prime cure, infatti, *“La conferma di questo convincimento è fornita dall'analisi dell'atteggiamento assunto dal convenuto subito dopo l'assunzione, nel maggio 2008, della prima nomina presso la Banca di Valle Camonica S.p.a. Il dott. MINELLI veniva nominato nel maggio 2008 e già in data 9.6.2008 formalizzava l'opzione per il rapporto a tempo definito ex art 11, D.P.R. n. 382/1980 (...). L'istanza veniva accolta dal Rettore dell'Ateneo di Brescia in data 7.7.2008, con decorrenza dall'inizio del successivo anno accademico (1.11.2008). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura regionale – che ha contestato al dott. MINELLI di aver svolto, da maggio 2008*

a Novembre 2008, l'attività professionale esterna in violazione, oltre che del divieto di assunzione degli incarichi ex art. 60 T.U. n. 3/1957, anche della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno – nessun rimprovero può essere ipotizzato a carico del docente, che ha mantenuto una condotta lineare e conforme alle previsioni di legge. Premesso che la tipologia di incarichi espletata risultava compatibile con lo status di docente universitario e che poteva essere svolta liberamente in costanza di regime lavorativo a tempo definito (opzionato puntualmente dal convenuto alla data di assunzione della carica), nessun illecito risulta commesso.” (così punto 2, pagg. 19 e 20, della sentenza appellata).

4.5.1. Come già riferito, la Procura regionale appellante ha censurato questo capo di sentenza lamentando la fallacia del ragionamento seguito dal Collegio, sia là dove ha inteso valorizzare circostanze pacificamente verificatesi in epoca ben successiva ai fatti per cui è causa (il riferimento è al richiamo fatto dal Giudice di prime cure al regolamento di Ateneo in materia e agli atti del M.I.U.R. e dell'ANAC, adottati tra il 2014 e il 2018, quando il Prof. MINELLI aveva da lungo tempo cessato di ricoprire la carica societaria in discorso), sia nella parte in cui dal compimento di un atto del Prof. MINELLI, qual è la comunicazione all'Ateneo di esercizio dell'opzione per l'impegno a tempo definito, avvenuta peraltro a distanza di due mesi dalla nomina di componente del Consiglio di amministrazione di Banca di Valle Camonica S.p.A., ha ritratto la conferma della linearità e conformità a legge della sua condotta.

4.5.2. Per parte sua, il Prof. MINELLI, nella memoria difensiva

depositata nell'odierno giudizio in data 27 febbraio 2024, non ha svolto specifiche controdeduzioni sul punto, limitandosi a evidenziare che egli *"(...) all'avverarsi della sua prima nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'allora S.p.a. Banca di Valle Camonica a maggio 2008, ebbe immediatamente a presentare, già in data 09.06.2008, la richiesta di opzione per il regime di impegno a tempo definito, che venne poi accolta dal Rettore dell'Ateneo di Brescia in data 07.07.2008. Sicché, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado in relazione a tale specifico profilo, "nessun rimprovero può essere ipotizzato a [suo] carico (...), che ha mantenuto una condotta lineare e conforme alle previsioni di legge." (punto 3, pagg. 12 e 13, della memoria difensiva).*

4.5.3. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, reputa, infatti, il Collegio che la comunicazione all'Ateneo bresciano della volontà di optare per l'impegno a tempo definito, datata 9 giugno 2008 ma acquisita al protocollo dell'ente universitario in data 12 giugno 2008 (agli atti del giudizio di primo grado sub all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), a distanza dunque di circa due mesi dall'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di Banca di Valle Camonica S.p.A., avvenuta il 9 aprile 2008 (il dato fattuale in questione, accertato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Brescia della Guardia di Finanza e riportato nella relazione conclusiva d'indagine di cui al foglio prot. n. 261442 del 2 maggio 2018, acquisita dalla Procura regionale lombarda con prot. n. 4448 del 7 maggio 2018 e da questa depositata agli atti del giudizio di primo grado (sub doc.2 allegato all'atto di citazione), trova riscontro nell'articolo di stampa

pubblicato sul “Giornale di Brescia” del 10 aprile 2008, dal titolo “*Banca Valle, 23 mln di utile*”, versato agli atti dell’odierno giudizio d’appello sub doc. 7 allegato alla memoria difensiva del 27 febbraio 2024 nonché agli atti del giudizio di primo grado sub doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, nel quale si dava atto che il giorno precedente, 9 aprile 2008, l’Assemblea dei soci della Banca di Valle Canonica S.p.A. aveva eletto i consiglieri di amministrazione della Banca stessa per il triennio 2008-2010, elencando i nominativi degli eletti, tra i quali compare, senza alcuna qualificazione professionale, quello di Enrico Minelli) e di circa un mese dalla nomina a membro dell’organismo di controllo della banca a norma dell’articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001, deliberata dal Consiglio di amministrazione, di cui era già componente, della banca stessa in data 6 maggio 2008 (agli atti del giudizio di primo grado sub doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), sia senz’altro indicativa della piena consapevolezza da parte del Prof. MINELLI che il proprio *status* di professore universitario con impegno a tempo pieno non gli consentiva di assumere liberamente la carica societaria di cui si discorre, ma che tale “libertà” di assunzione gli sarebbe stata possibile solo se il proprio impegno fosse stato a tempo definito. Se a ciò si aggiunge che la conoscenza e la esatta osservanza delle disposizioni normative e amministrative, generali e speciali, che disciplinano il proprio *status* di professore universitario rientrano (e rientravano) a pieno titolo nel fascio degli obblighi, pianamente esigibili, cui egli è (ed era) tenuto per effetto del rapporto d’impiego in essere con l’Amministrazione

	universitaria più volte menzionata (di tal ch�, ai fini in discorso,	
	risulterebbe irrilevante individuare quando il Prof. MINELLI possa	
	avere maturato la consapevolezza che con l’assunzione della carica	
	societaria in questione egli era incorso nella violazione del divieto	
	legislativo di assumere incarichi extraistituzionali in assenza della	
	preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza	
	previsto dall’articolo 53, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 165/2001), ne	
	consegue che nella vicenda in esame la condotta del Prof. MINELLI	
	anzich� “lineare e conforme alle previsioni di legge”, come invece afferma	
	il Giudice di prime cure, risulta, all’opposto, connotata, a tutto voler	
	concedere, da inescusabile negligenza, non essendo revocabile in	
	dubbio che egli, pur sapendo (o in ogni caso dovendo sapere) che a	
	causa del suo regime di impegno a tempo pieno non poteva accettare	
	incarichi extraistituzionali o cariche societarie non gestionali senza	
	essere preventivamente autorizzato dal Rettore dell’Ateneo bresciano,	
	ha nondimeno omesso di chiedere all’Ateneo il rilascio della necessaria	
	autorizzazione preventiva e ha accettato la carica societaria di cui si	
	tratta.	
	4.5.4. Pertanto, l’appello della Procura regionale lombarda va <i>in parte</i>	
	<i>qua</i> accolto, e, per l’effetto, trova accoglimento la domanda, formulata	
	in primo grado e riproposta in appello, di condanna del Prof. MINELLI	
	al pagamento, in favore dell’Universit� degli Studi di Brescia, di euro	
	21.014,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.	
	5. Stante l’esito del presente giudizio, ad avviso del Collegio sussistono	
	nel caso di specie le condizioni previste dall’articolo 31, co. 3, c.g.c. per	

	disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:	
	- riunisce gli appelli iscritti al n. 58959 del ruolo generale promossi	
	dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte	
	dei conti per la Lombardia e dal Prof. Enrico MINELLI avverso la	
	sentenza n. 162/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti	
	per la Lombardia;	
	- rigetta l'appello incidentale promosso dal Prof. Enrico MINELLI;	
	- accoglie parzialmente l'appello principale della Procura regionale	
	presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia	
	nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Prof. Enrico	
	MINELLI al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di	
	Brescia, della somma di euro 21.014,40 (ventunomilaquattordici/40),	
	oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata	
	a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza fino al	
	soddisfo.	
	Spese di lite compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Palazzo	Giuseppina Maio
	 ANTONIO PALAZZO CORTE DEI CONTI 30.08.2024 07:33:58 GMT+00:00	F. to digitalmente
	43	

[illegible][illegible][illegible]